

Penale Sent. Sez. 2 Num. 16058 Anno 2018

Presidente: DAVIGO PIERCAMILLO

Relatore: CIANFROCCA PIERLUIGI

Data Udienza: 28/03/2018

SENTENZA

Sul ricorso proposto nell'interesse di:

XXXXXXX, nato a xxxxxx l'xxxxxx,

contro la sentenza della Corte di Appello di Potenza del 17.2.2017;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere dott. Pierluigi Cianfrocca;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale

dott. Pietro Molino, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito l'Avv. Pietro Arnese, in sostituzione dell'Avv. Domenica Gallicchio,

per la costituita parte civile, che si riporta alle conclusioni scritte che deposita e

di cui chiede l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

2.1 violazione di legge con riferimento al disposto di cui all'art. 131 bis

cod. pen.; rileva che la Corte è giunta a respingere il motivo di appello articolato

sul punto con motivazione insufficiente omettendo ogni valutazione circa aspetti

rilevanti ai fini di questo giudizio quali, in particolare, l'incensuratezza del

prevenuto, la sua spontanea ed integrale confessione, nonché, infine, le qualità

umane e professionali da lui mostrate nella lunga carriera di appartenente alla

Gd F;

2.2 violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità

della motivazione circa il motivo di appello relativo al capo di condanna al

risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali in favore della

costituita parte civile; richiamando il tenore del secondo motivo di appello,

fondato sulla insussistenza di un qualsivoglia pregiudizio patito dalla costituita parte civile in conseguenza della condotta ascrittagli, osserva che la censura è stata respinta dalla Corte territoriale con motivazione a suo avviso incongrua ed inconferente; ribadisce come, in realtà, lo stesso XXXXXXXXX sentito sul punto, aveva confermato di non aver subito alcuna conseguenza pregiudizievole né sul piano penale né sul piano disciplinare in relazione alla firma falsamente apposta sul documento e che, per altro verso, non era nemmeno riconoscibile come a suo nome;

2.3 violazione di legge con riferimento all'art. 56 cod. pen., omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione in relazione alla entità della pena; in particolare, rileva che, diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di Appello, il motivo di impugnazione che era stato articolato sul punto non era in realtà affatto generico; aggiunge, per altro verso, che la pena base considerata non era vicina al minimo ma, invece, se ne discostava non di poco; contesta inoltre la laconicità della motivazione in punto di dosimetria della pena laddove non sono stati effettivamente valutati gli elementi a favore del prevenuto;

2.4 violazione di legge con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla ritenuta aggravante;

3. in data 5.3.2018, il difensore della costituita parte civile XXXXX ha depositato una memoria con cui ha contrastato i motivi di ricorso proposti nell'interesse dell'imputato ritenendoli complessivamente inammissibili ed insistendo per la conferma della sentenza impugnata; nell'occasione, ha depositato nota spese.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e, per altro verso, articolato su censure non consentite in questa sede.

I giudici di merito, in maniera conforme, e sulla scorta degli elementi di

prova acquisiti, hanno ricostruito i fatti nel modo seguente: a XXXXXX
XXXXXXX, brigadiere in servizio presso la Tenenza della GdF di XXXXXXX,
all'esito di un controllo effettuato da personale del Comando Stazione della
Guardia Forestale di XXXXXXX mentre il ricorrente si trovava a caccia in località
XXXXXXX di XXXXXXX, era stato notificato un verbale di contestazione per
violazione dell'art. 35 della Legge Regionale n. 2 del 1995 "per mancata
esibizione dei documenti venatori per dimenticanza" con la comminatoria di una
sanzione amministrativa di Euro 51,65 e l'obbligo di esibire tali documenti entro
cinque giorni; il predetto XXXXXXX, al fine di evitare la adozione di ulteriori
sanzioni, aveva pertanto formato un atto falso che aveva inviato via fax alla
Stazione della Guardia Forestale scrivente; l'atto falsamente confezionato era
rappresentato da un verbale in cui si dava atto della esibizione, da parte sua, al
collega M.Ilo XXXXXXX, la cui firma egli stesso aveva apposto in calce, dei
documenti venatori e del certificato di assicurazione (in realtà mai stipulata),
della tassa di concessione governativa di Euro 173,16 (invece mai pagata), della
tassa per porto di fucile di Euro 84,00 (anch'essa mai pagata), con missiva
accompagnatoria cui aveva attribuito un falso numero di protocollo; in tal modo,
dunque, il XXXXXXX aveva tentato di sottrarsi al pagamento della tassa di
concessione governativa ed al pagamento delle relative sanzioni, non riuscendo
tuttavia nel suo intento per cause indipendenti dalla sua volontà.

Questa essendo la (incontroversa) ricostruzione della vicenda, deve allora
in primo luogo rilevarsi come sia inammissibile il primo motivo di ricorso nel
quale la difesa del XXXXXXX denuncia violazione di legge con riferimento al
disposto di cui all'art. 131 bis cod. pen. lamentando che la Corte di Appello aveva
escluso la causa di non punibilità omettendo ogni valutazione su aspetti che
avrebbero potuto deporre per il suo riconoscimento.

È noto che, ai fini della configurabilità della causa di esclusione della
punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131bis cod. pen., il

giudizio si risolve in una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo cagionati (cfr., Cass. SS.UU., 25.2.2016 n. 13.681, Tushaj).

Per altro verso, la motivazione con cui si respinge la richiesta può essere anche implicita nella considerazione della complessiva gravità del fatto (cfr., Cass. Pen., 3, 11.10.2016 n. 48.317, Scopazzo; Cass. Pen., 5, 8.3.2017 n. 24.780, Tempera).

Nel caso di specie, la Corte di Appello non si è sottratta dall'onere di evadere la sollecitazione difensiva motivando espressamente sul punto laddove ha fatto riferimento (cfr., pag. 4 della sentenza in verifica) alle modalità della condotta, caratterizzata dall'uso di "artifici adoperati dall'imputato per indurre in errore l'organo pubblico che avrebbe dovuto adottare i provvedimenti sanzionatori, mediante la falsificazione della copia di due atti pubblici, che denotano una particolare callidità, e connotano la condotta criminosa di una non trascurabile gravità" dovendosi avere riguardo "alla qualità di appartenente alla G.d.F. del prevenuto, che no ha esitato ad approfittare di tale posizione per avere accesso a tali atti e confezionare una documentazione che gli consentisse di evitare il pagamento di sanzioni pecuniarie in misura maggiore rispetto a quelle già irrogategli".

In tal modo, dunque, la Corte di Appello, nell'escludere il ricorso delle condizioni per riconoscere la causa di non punibilità della "particolare tenuità del fatto", ha supportato la sua decisione con una motivazione coerente, adeguata e non irragionevole, in quanto ancorata ad elementi di valutazione che si riferiscono, correttamente, agli aspetti vuoi oggettivi vuoi anche soggettivi della condotta in esame.

Di qui, pertanto, la incensurabilità della decisione in sede di legittimità

atteso che, sul punto, il ricorso si limita a lamentare l'omessa considerazione di (altri) elementi che, tuttavia, la Corte ha ritenuto recessivi rispetto a quelli sopra richiamati; in definitiva, il ricorso si risolve nella contestazione del "merito" dell'apprezzamento operato dalla Corte territoriale non riuscendo ad evidenziare profili di irragionevolezza o contraddittorietà tali da rendere censurabile la relativa motivazione.

2. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso con cui la difesa del XXXXXXXX lamenta violazione di legge, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo di condanna al risarcimento del danno ed alla rifusione delle spese processuali in favore della costituita parte civile; a tal fine, infatti, richiama il secondo motivo di appello, incentrato sulla insussistenza di un qualsivoglia pregiudizio patito dalla costituita parte civile in conseguenza della condotta ascrittagli, respinto dalla Corte di Appello con motivazione a suo avviso evocante il mancato riconoscimento della causa di non punibilità.

È vero che il motivo di appello era stato fondato sulla assenza di pregiudizi in capo alla costituita parte civile e, dunque, sulla ingiustificata condanna al risarcimento dei danni in favore del XXXXXXXX.

Va pur detto, nel contempo, che il Tribunale si era in realtà limitato ad una condanna generica per poi rimettere in sede civile la sua eventuale liquidazione.

In tal caso, come è noto, il giudice accerta non il danno ma la mera potenzialità della condotta penalmente rilevante a produrlo; il che, in ogni caso, non esclude che nel giudizio sul "quantum", il danno sia ritenuto poi insussistente (cfr., Cass. Civ., 9.7.2014 n. 15.595, secondo cui "in tema di risarcimento del danno, il giudicato formatosi sulran debeatur" copre soltanto l'astratta potenzialità lesiva del fatto illecito, ma non preclude di stabilire che, in concreto, il pregiudizio non si sia verificato, sicché, qualora la sentenza di primo

grado venga specificamente impugnata in ordine alla liquidazione del danno, contestandosi che di esso sia stata fornita la prova, il giudice di appello - senza incorrere in ultrapetizione ove, all'esito di tale revisione, escluda l'esistenza di qualsiasi danno - è investito del potere di riesaminare nella sua interezza la statuizione concernente il "quantum debeatur".

Da tale premessa consegue l'irrilevanza delle considerazioni svolte dalla difesa in ordine alla concreta insussistenza di ogni profilo di pregiudizio in capo alla parte civile e, nel contempo, la correttezza ed esaustività della sia pur sintetica motivazione con cui la Corte di Appello, una volta esclusa la causa di non punibilità di cui all'art. 131bis cod. pen., ha ritenuto che la condotta del ricorrente fosse idonea, potenzialmente, a determinare un danno risarcibile in capo alla costituita parte civile.

3. Inammissibile è anche il terzo motivo con cui la difesa del ricorrente denuncia violazione di legge con riferimento all'art. 56 cod. pen., omessa, contraddittoria e manifestamente illogica motivazione in relazione alla entità della pena.

La Corte di Appello ha ritenuto infatti congrua la pena irrogata dal primo giudice nella misura di mesi 6 di reclusione in quanto commisurata dalla complessiva gravità oggettiva e soggettiva della condotta tenuta dal prevenuto oltre che, in ogni caso, non lontana dal minimo edittale.

Il Tribunale, infatti, aveva quantificato la pena da irrogare al Xxxxxxxx, per il delitto di tentata truffa aggravata, in mesi 6 di reclusione ed Euro 51 di multa, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche valutate in termini di equivalenza alle contestate e ritenute aggravanti (della natura pubblica del soggetto passivo oltre che dell'abuso della funzione pubblica ricoperta).

Benché il Tribunale non abbia esplicitato la misura della riduzione della pena per il tentativo, e pur dovendosi riconoscere che la pena inflitta non è pari al minimo edittale si deve tuttavia prendere atto che essa è stata comunque

determinata in termini più prossimi al minimo che al massimo edittale; a tal proposito, allora, non è inutile ricordare che la graduazione della pena, come anche gli aumenti e le diminuzioni per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientrano tipicamente nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure facendo richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (cfr., così, Cass. Pen., 2, 27.4.2017 n. 26.104, Mastro; Cass. Pen., 5, 30.9.2013 n. 5.582, Ferrario, che, nel ribadire che la quantificazione della pena anche con riguardo all'entità degli aumenti e delle diminuzioni per le circostanze, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, ha chiarito che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; Cass. Pen., 4, 20.3.2013 n. 21.294, Serratore, secondo cui la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso il cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen.; conf., sul punto, Cass. Pen., 4, 5.11.2015 n. 46.412, Scaramozzino).

4. Altrettanto inammissibile è, infine, il quarto motivo con cui si denuncia violazione di legge con riferimento al giudizio di (mera) equivalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate (ed all'esito ritenute) aggravanti.

Il motivo replica quello di appello articolato, peraltro, in termini del tutto generici.

Non è inutile, comunque, ricordare che le attenuanti di cui all'art. 62bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione (cfr., in tal senso, Cass. Pen., 3, 18.7.2014 n. 44.883, Cavicchi; conf., Cass. Pen., 3, 25.1.2000 n. 369, Rigamonti).

5. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

Il Xxxxxxxx va infine condannato a rifondere alla costituita parte civile le spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio e che vanno liquidate nella misura indicata nel dispositivo.

PQM

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo rito di giudizio dalla parte civile Xxxxxxxx, liquidate in Euro 3.510,00 oltre

rimborso forfettario al 15%, C.P.A. e I.V.A..

Così deciso in Roma il 28 marzo 2018